

(N. 2135-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE AMADEO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 AGOSTO 1957

Comunicata alla Presidenza il 15 febbraio 1958

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica Italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord sulle assicurazioni sociali in Italia e nell'Irlanda del Nord, conclusa in Roma il 29 gennaio 1957.

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione sulle assicurazioni sociali in Italia e nell'Irlanda del Nord, conclusa in Roma il 29 gennaio 1957, della quale col disegno di legge in epigrafe si chiede venga autorizzata la ratifica, è intesa ad estendere al territorio dell'Irlanda del Nord un accordo già operante fra la nostra Repubblica e la Gran Bretagna. Il testo allegato si compone di quaranta articoli suddivisi in quattro titoli; contempla tutto il settore delle assicurazioni sociali (invalidità e vecchiaia, superstiti, assicurazione contro gli infortuni sul

lavoro e malattie professionali, contro le malattie, contro la tubercolosi, per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, contro la disoccupazione; si ispira ai principii di uguaglianza di trattamento con i nazionali, di assimilazione dei rispettivi territori agli effetti della residenza e del godimento delle prestazioni, del cumulo di periodi di assicurazione e di contribuzione, principii già applicati in analoghe convenzioni in vigore con la Francia, il Belgio, la Svizzera e, si ripete, la Gran Bretagna, non essendo l'attuale testo che la ripro-

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

duzione dell'accordo concluso appunto con la Gran Bretagna con la sola introduzione di qualche emendamento di carattere prevalentemente formale, richiesto per la sua applicazione all'Irlanda del Nord. E altrettanto dicasi per quanto riguarda le modalità di cui ai singoli articoli.

Il carattere esclusivamente amministrativo dell'accordo non ha dato occasione a rilievi nè presso la 10^a Commissione, che si è pronunciata in senso favorevole, nè presso la 3^a Commissione, che pertanto vi propone di approvare il disegno di legge in oggetto.

AMADEO, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord sulle assicurazioni sociali in Italia e nell'Irlanda del Nord, conclusa in Roma il 29 gennaio 1957.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al disposto dell'articolo 39 della Convenzione stessa.